

## Estratto Polizza R.C. Rischi Diversi

[...]

### F) SOMME E/O MASSIMALI ASSICURATI

- RESPONSABILITA' CIVILE DEL TESSERATO:

Fino a concorrenza per capitale, interessi e spese di: 500.000 euro= per ogni sinistro

- RESPONSABILITA' DELLE COMPAGNIE TEATRALI AFFILIATE E DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI

Fino a concorrenza per capitale, interessi e spese di : 500.000,00 euro = per ogni sinistro

[...]

### SEZIONE IIa - RESPONSABILITA' CIVILE TERZI TESSERATI

#### A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa in base alle dichiarazioni dell'Assicurato ed alle condizioni tutte di polizza si obbliga, fino alla concorrenza dei massimi di garanzia pattuiti, a tenere indenne l'Assicurato stesso di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale derivanti dallo svolgimento di tutte le attività previste, regolamentate promosse ed organizzate dalla Federazione e/o dalla struttura associativa, come pure quelle relative a manifestazioni dagli stessi programmate.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

#### B) ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- causati o subiti dal tesserato FEDER.G.A.T., avvenuti in occasione della sua partecipazione a titolo personale a manifestazioni , organizzati da enti e/o Compagnie teatrali non affiliati/e FEDER.G.A.T.

- causati da persone non tesserate FEDER.G.A.T.

- imputabili a quelle Compagnie Teatrali, per l'organizzazione di spettacoli teatrali, manifestazioni, gare e/o relativi allenamenti cui partecipano attivamente non tesserati FEDER.G.A.T.

- al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti, ai fratelli ed alle sorelle sia dell'Assicurato e sia dei responsabili dei sinistri, nonché qualsiasi altro loro parente ed affine se con esso convivente;

L'assicurazione non comprende altresì i danni:

a)provocati da persone che non rivestono la qualifica di addetti;

b)da furto;

c)da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili ed i rischi relativi a gare e competizioni sportive di natanti a motore e di veicoli in genere;

d)da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

e)a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;

f)conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sotto suolo suscettibile di sfruttamento;

g)alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

h) derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo no 494/96.

L'assicurazione RCT e RCO non vale per i danni:

i) da detenzione o impiego di esplosivi;

j) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

k) derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;

l) da campi elettromagnetici.

m) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

n) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;

o) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operaz10n1; sono però comprese le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento merce compreso il trasporto e le operazioni di carico e scarico.

p) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;

q) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

r) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

s) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

t) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

### C) FRANCHIGIA PER DANNI A COSE

Limitatamente ai danni alle cose si prende atto che in caso di sinistro, l'indennizzo verrà liquidato previa applicazione di una franchigia fissa di € 150,00.

[...]

## SEZIONE IIb- RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI DELLE COMPAGNIE TEATRALI

### A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa in base alle dichiarazioni dell'Assicurato ed alle condizioni tutte di polizza si obbliga, fino alla concorrenza dei massimi di garanzia pattuiti, a tenere indenne l'Assicurato stesso di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale derivanti dallo svolgimento di tutte le attività previste, regolamentate promosse ed organizzate dalla Federazione e/o dalla struttura associativa, come pure quelle relative a manifestazioni dagli stessi programmate.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

### B) ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- causati o subiti dal tesserato FEDER.G.A.T., avvenuti in occasione della sua partecipazione a titolo personale a manifestazioni, organizzati da enti e/o Compagnie teatrali non affiliati/e FEDER.G.A.T.

- causati da persone non tesserate FEDER.G.A.T.
- imputabili a Compagnie teatrali per l'organizzazione di spettacoli teatrali, manifestazioni, gare e/o relativi allenamenti cui partecipano attivamente non tesserati FEDER.G.A.T.
- al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti, ai fratelli ed alle sorelle sia dell'Assicurato e sia dei responsabili dei sinistri, nonché qualsiasi altro loro parente ed affine se con esso convivente;

L'assicurazione non comprende altresì i danni:

- i) provocati da persone che non rivestono la qualifica di addetti;
- j) da furto;
- k) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili ed i rischi relativi a gare e competizioni sportive di natanti a motore e di veicoli in genere;
- l) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- m) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- n) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- o) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori.
- p) derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 494/96.

L'assicurazione RCT e RCO non vale per i danni:

- q) da detenzione o impiego di esplosivi;
- r) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- s) derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- t) da campi elettromagnetici.
- u) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- v) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- aa) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- bb) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- cc) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- dd) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- ee) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ff) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

### C) FRANCHIGIA PER DANNI A COSE

Limitatamente ai danni alle cose si prende atto che in caso di sinistro, l'indennizzo verrà liquidato previa applicazione di una franchigia fissa di € 150,00.

## SEZIONE IIb- RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELLE COMPAGNIE TEATRALI

### A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa in base alle dichiarazioni dell'Assicurato ed alle condizioni tutte di polizza si obbliga, fino ad alta concorrenza dei massimi di garanzia pattuiti, a tenere indenne l'Assicurato stesso di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale derivanti dallo svolgimento di tutte le attività previste, regolamentate promosse ed organizzate dalla Federazione e/o dalla struttura associativa, come pure quelle relative a manifestazioni dagli stessi programmate.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

### B) ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- causati o subiti dal tesserato FEDER.G.A.T. , avvenuti in occasione della sua partecipazione a titolo personale a

manifestazioni , organizzati da enti e/o Compagnie teatrali non affiliati/e FEDER.G.A.T.

-causati da persone non tesserate FEDER.G.A.T.

- imputabili a Compagnie teatrali per l'organizzazione di spettacoli teatrali, manifestazioni, gare e/o relativi allenamenti cui partecipano attivamente non tesserati FEDER.G.A.T.

- al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti, ai fratelli ed alle sorelle sia dell'Assicurato e sia dei responsabili dei sinistri, nonché qualsiasi altro loro parente ed affine se con esso convivente;

L'assicurazione non comprende altresì i danni:

i)provocati da persone che non rivestono la qualifica di addetti;

j)da furto;

k)da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili ed i rischi relativi a gare e competizioni sportive di natanti a motore e di veicoli in genere;

l)da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

m)a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;

n)conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto travasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

o)alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

p)derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo no 494/96.

L'assicurazione RCT e RCO non vale per i danni:

q)da detenzione o impiego di esplosivi;

r)verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

s)derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;

t)da campi elettromagnetici.

u)a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

v)derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;

aa)ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;

bb)alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;

cc)cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati

parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa é stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

dd) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

ee) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

ff) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

#### C) FRANCHIGIA PER DANNI A COSE

Limitatamente ai danni alle cose si prende atto che in caso di sinistro, l'indennizzo verrà liquidato previa applicazione di una

franchigia fissa di € 150,00.

[...]